



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l'Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo ad opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ed in particolare il punto 1.2.1 di tale allegato;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti;

CONSIDERATO pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., dalla E2i Energie Speciali S.r.l., con nota

prot. n. E2i19/565 del 10 settembre 2019, acquisita in pari data con prot. n. 22873/DVA, relativa al progetto di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, costituito da 10 aerogeneratori con potenza unitaria pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG), in località "Montalvino-Cancarro", comprese le relative opere di connessione alla rete;

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2 dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominate "*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*";

CONSIDERATO che il progetto, localizzato nella Regione Puglia, in Provincia di Foggia ed in particolare nel Comune di Troia, prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 42 MW, incluse le infrastrutture di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'avviso relativo alla presentazione della già menzionata domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 24 settembre 2019;

CONSIDERATO che, a seguito della consultazione del pubblico, svolta ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono pervenute osservazioni come meglio dettagliate nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 273 del 10 giugno 2022;

VISTA la nota prot. n. 32405/DVA del 12 dicembre 2019, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, sulla base di quanto segnalato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha formulato richiesta di integrazione documentale al proponente, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni;

VISTA la nota prot. n. E2i 19/787 del 19 dicembre 2019, acquisita con prot. n. 33380/DVA in data 23 dicembre 2019, con la quale la E2i Energie Speciali S.r.l. ha chiesto una proroga di novanta giorni per la consegna della documentazione integrativa di cui alla sopra citata nota prot. n. 32405/DVA del 12 dicembre 2019;

VISTA la nota prot. n. 38639-P del 23 dicembre 2019, acquisita in pari data con prot. n. 33445/DVA, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha chiesto della documentazione integrativa, nonché la nota prot. n. E2i 20/76 del 24 febbraio 2020, con cui la società ha trasmesso le integrazioni richieste;

PRESO ATTO che con nota prot. n. E2i 20/102 del 6 marzo 2020, acquisita con prot. n. 18898/MATTM in data 11 marzo 2020, la E2i Energie Speciali S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 32405/DVA del 12 dicembre 2019;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'avviso relativo alla

pubblicazione della documentazione integrativa sopra citata, per la nuova consultazione del pubblico, avvenuta in data 1 giugno 2020;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 28527-P del 2 ottobre 2020, acquisita con prot. n. 80225/DVA del 9 ottobre 2020, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha comunicato, ai sensi dell'articolo *10-bis* della legge n. 241 del 1990, le motivazioni ostative all'espressione di un parere positivo in merito al progetto;

VISTA la nota prot. n. E2i 20/472 del 12 ottobre 2020, acquisita con prot. n. 82567/MATTM del 15 ottobre 2020, con cui la E2i Energie Speciali S.r.l. ha trasmesso le osservazioni formulate ai sensi all'articolo *10-bis* della legge n. 241 del 1990 in merito al citato parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

ACQUISITO il parere negativo del Ministero della cultura, prot. n. 12278-P del 15 aprile 2021, acquisito in pari data con prot. n. 39140/MATTM, espresso a seguito dell'esame delle osservazioni, formulate ai sensi dell'articolo *10-bis* della legge n. 241 del 1990;

ACQUISITO il parere negativo n. 273 del 10 giugno 2022, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che la Regione Puglia, con D.G.R n. 201 del 25 febbraio 2020, ha espresso un parere negativo in merito al progetto;

CONSIDERATO, quindi, che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere negativo n. 273 del 10 giugno 2022, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 19 pagine;
- b) il parere negativo prot. n. 12278-P del 15 aprile 2021, espresso dal Ministero della cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, costituito da n. 43 pagine.

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori con potenza unitaria pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nel Comune di Troia (FG), in località "Montalvino-Cancarro", comprese le relative opere di connessione alla rete, presentato dalla E2i Energie Speciali S.r.l., con sede legale in Milano, Via Dante n. 15.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato alla E2i Energie Speciali S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di Troia.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE

Luigi La Rocca